

Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Adriano Sorci
adrianosorci@integraassociati.it

Dott. Federico Sorci
federicosorci@integraassociati.it

Dott. Giovanna Sollitto
giovannasollitto@integraassociati.it

Avvocati

Avv. Alessandro Sorci – Patrocinante in Cassazione
alessandrosorci@integraassociati.it

Avv. Matteo Schippa
matteoschippa@integraassociati.it

Consulenti del Lavoro

Dott. Elisa Eracli
elisaeracli@integraassociati.it

Segreteria

Paola Lucertini
segreteria@integraassociati.it



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Studio Integra

Associazione professionale

Strada Pian della Genna n. 19
06128 Perugia
Tel. 075 500.47.95 – 075 501.89.00
Fax 075 501.89.00

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B
06063 Magione (PG)
Tel. 075 84.31.04
Fax 075 84.17.80

www.integraassociati.it
info@integraassociati.it

C.F. e P. IVA 02710510542

Newsletter – agosto 2018

Fattura elettronica da settembre per il *Tax free shopping*

Dal 1° settembre 2018 la fattura elettronica sarà obbligatoria anche nell'ambito delle operazioni del c.d. *tax free shopping*. Si tratta delle cessioni al dettaglio di beni effettuate nei confronti di privati che hanno il domicilio o la residenza in territorio extra-Ue, e per le quali l'art. 38-*quater* del d.p.r. prevede la possibilità di usufruire di un particolare sgravio o rimborso dell'IVA, in ragione del fatto che il consumo di tali beni si realizza al di fuori del territorio comunitario.

La fatturazione elettronica nel *Tax free shopping* è accompagnata dall'attivazione dei nuovi servizi del sistema OTELLO 2.0 che consentono l'apposizione del visto digitale.

Contratto di agenzia – non sussiste con mera attività di propaganda

La Corte di Cassazione interviene sul rapporto di agenzia soffermandosi, in particolare, sugli elementi essenziali di tale tipo contrattuale e sulla differenza tra attività di promozione e mera attività di propaganda.

Ai sensi dell'art. 1742 c.c., il contratto di agenzia è il contratto con il quale una parte assume stabilmente e professionalmente l'incarico di promuovere per conto di un'altra parte, e verso corrispettivo, la conclusione di contratti in una determinata zona.

In merito all'attività di promozione, la Suprema Corte ha precisato che la prestazione dell'agente consiste in atti di contenuto vario e non predeterminato – tra i quali il compito di propaganda, la predisposizione dei contratti, la ricezione e la trasmissione delle proposte al preponente per l'accettazione – tutti volti alla promozione della conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

La giurisprudenza di legittimità fa una netta distinzione tra l'attività di propaganda e l'attività di promozione. Secondo il costante orientamento, "l'attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, che costituisce l'obbligazione tipica dell'agente, non può consistere in una mera attività di propaganda, da cui possa solo indirettamente derivare un incremento delle vendite, ma deve consistere nell'attività di convincimento del potenziale cliente ad effettuare delle ordinazioni dei prodotti del preponente, atteso che è proprio con riguardo a questo risultato che viene attribuito all'agente il compenso, consistente nella provvigione sui contratti conclusi per suo tramite e andati a buon fine" (Cass. n. 6291/1990).

Sul punto, la Cassazione ha ulteriormente chiarito come l'attività di promozione per la conclusione di contratti, per conto del preponente, distingue l'agente da chi svolge una mera attività di propaganda, come il propagandista scientifico che si limita a promuovere il prodotto presso i medici (Cass. n. 6355/1999) e il procacciatore d'affari che svolge l'attività di raccogliere le ordinazioni dei clienti trasmettendole alla società dalla quale ha ricevuto l'incarico (Cass. n. 2514/1980).

Immobile conferito locato - conferimento d'azienda riqualificabile

La Cassazione ha da tempo avallato, ai fini dell'imposta di registro, la riqualificazione in cessione di immobile del complesso di operazioni consistenti in conferimento di immobile, gravato da passività, in una società, con accollo del debito alla conferitaria, e successiva cessione delle quote sociali ottenute dal conferente, qualora sussistano elementi fattuali dedotti dall'Agenzia delle Entrate a fondamento della causa unitaria di vendita dei beni immobili, quali ad esempio: i finanziamenti ottenuti sugli immobili in prossimità del loro trasferimento, l'accollo alla società conferitaria delle relative passività, con conseguente incidenza sui valori di conferimento, la destinazione della liquidità rinveniente dall'accensione dei mutui, la cessione finale delle partecipazioni societarie (Cass. nn. 4406 e 5748 del 2018).

Qualora siano conferiti in società immobili, diritti reali immobiliari o aziende, sono deducibili, ai fini della determinazione della base imponibile, le sole passività e oneri inerenti al bene o diritto trasferito, con esclusione di quelli che, anche se gravanti sul conferente e accollati alla società, non sono collegati all'oggetto del trasferimento.

Secondo la Suprema Corte, non può ritenersi inerente il mutuo del socio, oggetto di accollo da parte della società, al conferimento del bene immobile, nonostante l'elemento presuntivo contrario costituito dalla sua anteriorità rispetto alla costituzione della società (tra le altre, Cass nn. 23234 e 23239 del 2015).

Nella sentenza in commento la Cassazione si è trovata dinanzi a un nuovo caso di riqualificazione: una società aveva formalmente conferito a un'altra un ramo d'azienda, costituito dall'attività di collaudo di prodotti finiti, nonché da mobili, arredi d'ufficio e da un immobile, gravato da mutuo ipotecario, accollato alla società conferitaria, e contestualmente locato alla società conferente, e infine da due dipendenti.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, tale operazione complessiva avrebbe mascherato in realtà un conferimento di singoli beni, dal momento che l'immobile, in quanto locato alla società conferitaria, non avrebbe potuto essere funzionale rispetto al ramo d'azienda.

Società di capitali a ristretta base sociale - rettifiche con il prelievo «unico» sui dividendi

La sottrazione dalla tassazione progressiva Irpef dei dividendi derivanti da partecipazione qualificata (con pagamento infatti della ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento) avrà effetti anche sulle procedure di accertamento tributario dell'utile extra-contabile prima ai fini Ires sulle Spa e Srl e poi ai fini Irpef sui soci qualificati (persone fisiche) di società di capitali a ristretta base partecipativa. È uno degli effetti della parificazione nella tassazione dei dividendi introdotta dalla legge di Bilancio 2018 che ha eliminato la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate possedute dalle persone fisiche e ha assoggettato entrambe a tassazione con ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento.

Secondo un costante orientamento della Cassazione per le società composte da un numero ristretto di soci può operare un principio presuntivo secondo cui è ragionevole ritenere, salva la prova contraria, che un socio abbia occultamente percepito la quota di utile evasa dalla società in proporzione al capitale sociale detenuto.

Tuttavia, per effetto dell'eliminazione del confine di tassazione tra le tipologie di dividendo e a partire dall'utile "fuori-bilancio" accertabile dal periodo di imposta 2018, l'infedeltà tributaria legata ai proventi occulti presuntivamente percepiti dai soci «qualificati» non potrà più essere accertata come nell'attualità. Ciò in quanto, in base a quanto disposto dall'articolo 27 del Dpr 600/1973, tutti gli utili accertati come distribuiti dalle società sono ora soggetti a una ritenuta a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche della quale è sostituito d'imposta la società erogante i dividendi.

In altri termini, da questa nuova modalità di assolvimento dei tributi con ritenuta a titolo definitivo deriva che i soci di società di capitale (persone fisiche) non dovranno più soggiacere ad alcun obbligo dichiarativo, né per far concorrere al reddito complessivo Irpef la percezione dei dividendi incassati alla luce del sole, né, in coerenza sistematica con ciò ed in caso di accertamento nei loro confronti, dei dividendi presuntivamente percepiti quale utile extra-contabile.

Conseguentemente l'Agenzia delle Entrate, all'atto dell'accertamento della occulta distribuzione dei dividendi qualificati, non potrà che sanzionare l'omissione degli obblighi di sostituzione di imposta in capo alla società, nonché l'omesso versamento di ritenuta a titolo definitivo, ma non potrà accertare il rigo RN1 del modello Redditi e la posizione Irpef dei soci, in quanto, dopo la riforma, ogni tipologia di utili non concorre più alla formazione del reddito complessivo.

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Ravvedimento per imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi

In caso di mancato pagamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi con la maggiorazione dello 0,4% entro il 20.8.2018, si potrà beneficiare del c.d. ravvedimento operoso. Il termine per il ravvedimento decorre dalla data di scadenza ordinaria, ossia dal 2.7.2018. Nel caso in cui, invece, sia stato effettuato un versamento insufficiente, il termine cui fare riferimento per il calcolo delle somme dovute è la scadenza di pagamento con maggiorazione, quindi il 20.8.2018.

Prima casa e possesso di un'abitazione del medesimo Comune

La Corte di Cassazione (Sent. n. 2565/2018) ha fornito chiarimenti in relazione al requisito del non possesso nello stesso Comune di abitazioni ai fini dell'agevolazione "prima casa". E' possibile avere la proprietà di un'altra abitazione nel medesimo Comune, non acquistata con l'agevolazione "prima casa" se si tratta di una casa non idonea ad essere abitata: tale inidoneità può essere di tipo soggettivo, ossia relativa alla situazione personale del contribuente, od oggettivo, in relazione quindi alle condizioni dell'edificio. Inoltre, l'inidoneità può essere giuridica, nel caso in cui il proprietario dell'abitazione non la possa utilizzare in quanto concessa in locazione ad altri.

Clausole vessatorie

La Corte di Cassazione (Ordinanza 17939/2018) ha stabilito l'idoneità, ai fini dell'efficacia della clausola vessatoria, del solo richiamo al numero della clausola stessa, escludendo, invece, la validità del richiamo cumulativo se non accompagnato da una sintesi dei contenuti.

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO